



Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica dell'11 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 e 3

² A scopo di ricerca e studio nonché di monitoraggio e valutazione secondo l'articolo 185 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} LAgr, l'UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a-d, 10 e 14 della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato dell'UFAG.

³ *Abrogato*

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

¹ RS 919.117.71

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(n. II)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 16 giugno 2006² concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificata come segue:

Allegato 1 n. 10.2 e 10.3

10.2	Richiesta di installazione di una possibilità per rendere accessibili i dati a terzi (art. 27 cpv. 9):	
a.	importo forfettario unico per il trattamento della prima richiesta	1900
b.	importo forfettario unico per il trattamento di ogni altra richiesta successiva	700
10.3	Installazione e gestione dell'accesso ai dati ed elaborazione dei dati (art. 27 cpv. 9):	
a.	importo forfettario unico per l'installazione dell'accesso ai dati	500
b.	importo forfettario annuo a copertura dei costi di gestione dell'accesso ai dati	200
c.	importo forfettario annuo a copertura dei costi di elaborazione periodica dei dati, a seconda del numero di persone che hanno dato il loro consenso all'accessibilità ai dati	600–3200

